



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 83 del 26/06/2014**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 6 giugno 2014, n. 162

D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012 - Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio.

L'anno 2014 addì 6 del mese di giugno, presso la sede dell'Area "Politiche per la Riqualficazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche" - Servizio Ecologia, Viale delle Magnolie 6-8, Z.I. Modugno (BA), il Dirigente del Servizio Ecologia Ing. Antonello Antonicelli, sulla base del mandato conferitogli dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 2122 del 23/10/2013 e, in particolare, di quanto previsto dal secondo deliberato, e sulla scorta dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal funzionario AP Programmazione Regionale in tema di qualità dell'aria ed energia, ha adottato il seguente provvedimento.

VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 (Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale) e s.m.i.;

VISTO il d.p.g.r. n. 161 del 22 febbraio 2008, con cui è stato adottato l'atto di alta organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che, in esito al processo di riorganizzazione cd. "Gaia", ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative in Aree di Coordinamento, Servizi ed Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) e s.m.i., che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici

VISTO l'art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

VISTA la legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 e ss.mm.ii. recante "Norme sulla valutazione d'impatto ambientale";

VISTA la legge regionale n. 4 del 12 febbraio 2014 recante "Semplificazioni del procedimento

amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11, alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19”;

VISTA la DGR n. 2122 del 23/10/2012 recante “Indirizzi per l’integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale” VISTO il D.Lgs. n. 28/2011 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

VISTO il DM del 10/09/2010 recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTA la DGR n. 581 del 02/04/2014 recante “Analisi di scenario della produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti”.

## 1. PREMESSO CHE:

1.1 il DM 10/09/2010, all’Allegato 3 (par. 17) lettera e, “Criteri per l’individuazione di aree non idonee”, prevede che le Regioni, nell’individuare aree e siti non idonei, possano tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell’ambito della medesima area;

1.2 il D.Lgs. n. 28/2011, nel solco di quanto già previsto dal precedente Decreto Ministeriale in ordine agli impatti cumulativi, all’art. 4 co. 3 prevede altresì che “Al fine di evitare l’elusione della normativa di tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene all’individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell’ambito della valutazione di impatto ambientale”, ribadendo di tal guisa la necessità di definire i criteri per poter procedere alla valutazione degli impatti cumulativi, ricomprendendo più progetti proposti nella stessa area o in aree contigue;

1.3 la DGR 2122 del 23/10/2012, approvata dalla Giunta Regionale sulla scorta delle sopra citate fonti normativo/regolamentari, ha dettato gli indirizzi per l’integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale, demandando ad un successivo “atto dirigenziale coordinato” l’atto tecnico volto ad “approvare per la valutazione degli impatti cumulativi, sia per gli impianti eolici che per quelli fotovoltaici al suolo, [...] le indicazioni di cui all’allegato, [...] in un successivo atto dirigenziale coordinato, per gli aspetti tecnici e di dettaglio”.

## 2. CONSIDERATO CHE:

1. la l.r. n. 17/2007 ha reso operative la delega delle funzioni amministrative in materia di VIA alle amministrazioni provinciali in materia di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione d’Impatto Ambientale e di VIA di impianti eolici e fotovoltaici sopra soglia (B.2.g/3e B.2.g/5 bis) sin dal primo luglio 2007, ad eccezione delle ipotesi di competenza residua della Regione Puglia, previste dalli art.32, cc. 1 e 1 bis della l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii. Tale operatività ha dunque reso necessario ed inevitabile l’allineamento dei procedimenti in corso con criteri temporali e di consistenza (avuto riguardo segnatamente ai procedimenti conclusi con parere ambientali favorevoli) che consentissero di tenere conto degli impatti ambientali cumulativi generatisi a seguito dell’adozione delle determinazioni dirigenziali inerenti a tale tipologia di impianti, nonché una necessaria omogeneità nell’espressione dei

giudizi di compatibilità ambientale;

2. l'ARPA Puglia, al fine di rendere i propri pareri nell'ambito delle Conferenze di Servizi indette ai sensi dell'art. 12 c. 3 del D.Lgs. n. 387/2003, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un documento tecnico recante le "Linee Guida per la Valutazione della Compatibilità Ambientale di Impianti di Produzione di Energia da FER" (Biomasse, Fotovoltaico, Eolico), introducendo dei criteri specifici ai fini della valutazione degli impatti cumulativi dei predetti impianti ed avvalendosi degli stessi per le proprie istruttorie specifiche;

3. conformemente al deliberato n. 2 della ridetta DGR n. 2122/2012, il Servizio Ecologia ha coordinato diversi incontri tecnici volti a disciplinare e dettagliare, definendoli, i criteri per poter procedere alla valutazione degli impatti cumulativi, ricomprendendo più progetti proposti nella stessa area o in aree contigue, prendendo spunto dalle suddette Linee Guida elaborate da Arpa Puglia. I citati incontri si sono svolti avvalendosi dei contributi specialistici offerti dalle altre strutture tecniche regionali competenti (segnatamente Servizio Agricoltura, Assetto del Territorio, Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica), con Arpa Puglia e Autorità di Bacino e hanno condotto alla definizione del predetto documento tecnico di dettaglio i cui contenuti si approvano con la presente determinazione;

4. conformemente al deliberato n. 8 della ridetta DGR 2122/2012, presso il Servizio Ecologia si è insediato uno specifico tavolo tecnico con le strutture provinciali competenti per la VIA, finalizzato a definire le modalità di coordinamento dei pareri ambientali nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale di competenza provinciale. A tale tavolo tecnico hanno fatto seguito più comunicazioni della Regione Puglia -Servizio Ecologia recanti indirizzi applicativi rivolti alle medesime province inerenti alle corrette modalità di svolgimento delle procedure (su tutte la note prot. n. 10741 del 20/12/2012 prot. n. 416 del 18/01/2013);

5. a valle del predetto incontro il Servizio Ecologia ha pertanto reiterato alle Province la richiesta inerente all'acquisizione di tutte le informazioni in merito ai provvedimenti già rilasciati, con particolare riferimento ai procedimenti conclusi con pareri favorevoli di compatibilità ambientale e/o con pareri di esonero da procedura di VIA, raccolti ed ordinati in appositi database;

6. implementato un unico database contenente i dati di tutte le province, lo stesso è stato trasmesso al Servizio Assetto del Territorio al fine dell'aggiornamento del SIT per il popolamento dell'anagrafe degli impianti FER di cui al deliberato n. 5 della DGR 2122/2012;

7. il SIT Puglia è stato pertanto aggiornato in base alle indicazioni promananti dalla DGR 2122/2013 (Sezione anagrafe FER), anche usufruendo delle informazioni messe a disposizione da innova Puglia S.p.A. Il SIT è stato reso pubblico il 10 maggio 2013, a seguito dell'ultimo tavolo tecnico del 5 aprile 2013 e successiva condivisione dell'elenco degli impianti da includere ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, attraverso un servizio webgis che consente di consultare, anche senza necessità di autenticazione, detti elenchi su base ortofoto ed anche le aree non idonee e a specifiche tipologie di impianto ex R.R.24/2010.

### 3. RITENUTO

a valle della recente condivisione dei predetti contenuti tecnici con le strutture tecniche regionali coinvolte, di dover provvedere, con il presente provvedimento:

- ad approvare le direttive tecniche di cui all'allegato documento che costituisce parte integrante della presente determinazione;

- di demandare alle Province cui sono state delegate le funzioni ai sensi della l.r. n. 17/2007, l'applicazione delle direttive ivi contenute ai fini dell'espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA degli impianti a fonti rinnovabili di propria competenza.

Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

## DETERMINA

- di dichiarare le premesse e le considerazioni, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare le direttive tecniche esplicative delle disposizioni di cui all'allegato tecnico della DGR n. 2122 del 23/10/2013, in allegato e parte integrante della presente determinazione;
- di trasmettere il presente provvedimento:
  - alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
  - al Servizio Regionale Comunicazione Istituzionale, ai fini della pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
  - alle Province di Bari, BAT, Brindisi, Lecce, Foggia, Taranto;
  - ad Arpa Puglia ed Autorità di Bacino della Puglia;
  - al Servizio regionale Agricoltura, al Servizio regionale Energie rinnovabili, reti ed efficienza energetica e al Servizio regionale Assetto del Territorio;
  - ad Innova Puglia SpA;
- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 8 fasciate:
  - all'Albo del Servizio Ecologia, dove resterà affisso per dieci giorni consecutivi lavorativi;
  - sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, (<http://ambiente.regione.puglia.it>)

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e UE e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Servizio Ecologia - di concerto con i Dirigenti dei Servizi Agricoltura, Energia, e Assetto del Territorio -, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore  
Dr.ssa Giorgia Barbieri

A.P. Programmazione regionale  
in tema di qualità dell'aria ed energia  
Ing. Francesco Corvace